

ORD. n. 9

prot. _____

Melzo, 28/05/2018

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Melzo, anche durante l'anno 2018, effettuerà sulle aree pubbliche gli interventi di disinfestazione contro zanzare, mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;

CONSIDERATO che con Circolare Regionale n. 20 del 13.06.2003 sono state date "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani" individuando oltre alla zanzara "*Culex pipiens*" anche la zanzara tigre "*Aedes albopictus*" che tra le zanzare, è quella che può causare maggiori fastidi alle persone e, a volte, anche problemi di carattere sanitario;

PRESO ATTO CHE nell'anno 2017 sono state fatte segnalazioni in merito alla presenza della "zanzara tigre" e che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolte d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

RILEVATA la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della "zanzara tigre" e "zanzara *Aedes Aegypti*" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle succitate zanzare, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Melzo effettuerà gli interventi di disinfestazione sui focolai presenti nelle aree pubbliche;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 09/03/2017;

VISTA la nota ATS Milano città metropolitana prot. 21127 del 04/03/2016 riportante: "Misure di prevenzione e di adozione contro il diffondersi delle zanzare del genere *Aedes*";

VISTA la circolare prot. . 2991 del 28/01/2016 avente per oggetto: "Infezioni da Virus Zika - misure di prevenzione e controllo" ed alla circolare prot. n. 477 del 19/02/2016 avente per oggetto: "Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)";

VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n. 20115 del 16/06/2015 avente per oggetto "Sorveglianza dei casi umani di Chikungugna, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia";

VISTE le Circolari Regionali n. 1/SAN del 10.01.2008 e n. 12/SAN del 14.05.2009 aventi per oggetto: "Prevenzione e controllo dei focolai epidemici di Chikungugna: sintesi e coordinamento degli interventi in Regione Lombardia";

VISTA la Circolare Regionale n. 20/SAN del 13.06.2003 "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani";

VISTA la D.C.R. n. VII/366 del 27.11.2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985;

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Città di Melzo

ORDINA
NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 APRILE E IL 31 OTTOBRE 2018

l'esecuzione dei trattamenti larvicidi al raggiungimento delle temperature delle acque stagnanti uguali o superiori a 10 gradi:

a tutta cittadinanza:

- di non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso) anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- di evitare qualsiasi tipo di ristagno d'acqua, imputridimento delle acque di piscine, vasche, depositi, che possano costituire disturbo e veicolo di propagazione di insetti molesti;
- di introdurre nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) e nei contenitori coperti (vasche, fosse) filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro, mentre nelle fontane ornamentali e nei contenitori di capacità superiore ai 200 litri si consiglia di immettere pesci larvivori quali pesci rossi e gambusie;
- assicurare nei materiali stoccati all'aperto ove non sia possibile applicare i provvedimenti sopra indicati trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai;

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici e terreni:

- di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, attenendosi alle istruzioni riportate sul prodotto utilizzato e comunque entro 3/4 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- di procedere periodicamente alle disinfestazioni e alla pulizia delle aree verdi eliminando erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante. Qualora si utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, detti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare i ristagni occasionali (es. svuotando completamente i contenitori ogni 5 giorni e dotandoli di adeguata copertura);
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta delle attività edile in modo di evitare raccolte d'acqua;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazioni all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione e potenziali focolai da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei di copertoni di auto o assimilabili, per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- eliminare, o stoccare in luoghi chiusi ove possibile, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione entro 3 /4 giorni da ogni pioggia consistente (a partire da 3 mm) e comunque con cadenza quindicinale. Il rispetto della periodicità dei trattamenti larvicidi ed adulticidi deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato.

a coloro che gestiscono i vivai e floricoltura e a tutti i conduttori di orti:

- di procedere ad una disinfestazione quindicinale delle aree interessate da dette attività e comunque entro 3 /4 giorni da ogni pioggia consistente (a partire da 3 mm);
- di eseguire l'innaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso
- di chiudere ermeticamente i serbatoi per la raccolta dell'acqua con coperchi e svuotarli completamente ogni 5 giorni;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua

All'interno dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

VIETA

SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

- Il rispetto della periodicità dei trattamenti larvicidi ed adulticidi deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, è condizionato dal controllo della proliferazione delle zanzare ed è necessario nei casi di emergenza sanitaria;

SI PRECISA CHE

- per interventi **larvicidi**: si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- per interventi **adulticidi**: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.
- Le modalità di esecuzione degli interventi sopracitati dovranno rispettare le indicazioni fornite dalla ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medico- SC Igiene e Sanità Pubblica - S.S. Igiene degli Ambienti di Vita;

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La Polizia Locale di Melzo, l'ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2017, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma in relazione ai cambiamenti climatici in corso.

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease ed altre arbovirosi e di Malattia da Virus Zika (MVZ) o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi o di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se nel caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Città di Melzo

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
- trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – via Mantova, 10 – 20066 Melzo (MI): PEC: dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Melzo per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;

IL SINDACO
Sig. Antonjo Fusè

